



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 413 DEL 11/11/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE NUM. 272 DEL 30/07/2024 - RELATIVA ALL'APPARTAMENTO SITO IN VIA DODECANESO CIV. 14 INT. 1 E AL TERRAZZO DI PERTINENZA DELL'INTERNO 8 CIVICO 14 - A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 19/07/2024, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di un incendio presso l'appartamento interno 1 di Via Dodecaneso civ. 14;
- per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei VV.F. ha disposto la chiusura e lo sgombero dell'appartamento di Via Dodecaneso civ. 14 int. 1 e l'interdizione del terrazzo di pertinenza dell'interno 8;
- in data 22/07/2024, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile oggetto d'incendio e confermava lo sgombero e la chiusura già disposta dai VV.F;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 272 del 30/07/2024 ad oggetto *"Convalida di sgombero e chiusura con divieto di accesso all'appartamento di via Dodecaneso civ. 14 interno 1 e chiusura con divieto di accesso a terrazzo di pertinenza dell'interno 8 di via Dodecaneso civ. 14, causa incendio del 20/07/2024."*;

Rilevato che il tecnico incaricato dalla proprietà ha presentato dichiarazione di messa in sicurezza - assunta agli atti con prot. PG.0556295.E del 04/11/2025 – in riferimento alle opere di messa in sicurezza relativamente agli immobili interdetti e sgomberati con l'Ordinanza in oggetto e che, sulla scorta dell'attestazione di avvenuta messa in sicurezza sopra indicata, non vi sono più i presupposti giustificativi dei provvedimenti straordinari per l'appartamento sito in Via Dodecaneso civ. 14 int. 1 e il terrazzo interdetto civ. 14 int. 8;

Considerato che in data 05/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità, sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, revocava le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale ORD-2025-272 del 30/07/2024 con la nota prot. 557977.U del 05/11/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 557977.U del 05/11/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto comunicato con nota prot. 557977.U del 05/11/2025 la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale ORD-2025-272 del 30/07/2024

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge; ;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Levante - ed al Municipio 8 Medio Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.